



REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA O IN MODALITÀ MISTA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA O IN MODALITÀ MISTA DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI

Disciplina unitaria delle attività collegiali del personale docente e delle sedute del Consiglio di Istituto

PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, e successive modificazioni;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- viste le Linee guida AgID applicabili alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e alla sicurezza digitale;

- visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare l'art. 44, commi 3 e 6, nonché il Titolo III in materia di lavoro a distanza;
- vista la Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, relativa allo svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo, adottata all'esito del confronto con le Organizzazioni sindacali previsto dall'art. 44, comma 6, del CCNL;
- visti la Sintesi del confronto del 24 giugno 2026 e l'Allegato tecnico del 28 aprile 2026 recante i requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche;
- considerato che la Nota MIM n. 3803/2026 trova specifica applicazione alle attività collegiali del personale docente comprese nell'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL;
- considerato che le sedute del Consiglio di Istituto sono disciplinate dalle fonti proprie dell'organo e dall'autonomia regolamentare dell'istituzione scolastica e che, per esse, i requisiti tecnico-organizzativi della Nota MIM n. 3803/2026 sono assunti dal presente Regolamento quale standard prudenziale di sicurezza, affidabilità e correttezza delle operazioni digitali;
- ritenuto necessario adottare una disciplina unitaria che distingua chiaramente i diversi fondamenti normativi e assicuri, in ogni caso, legalità, collegialità, partecipazione effettiva, accessibilità, sicurezza, riservatezza e corretta formazione della volontà collegiale.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento interamente a distanza o in modalità mista delle attività collegiali indicate nelle Parti II e III, nonché le relative modalità di convocazione, partecipazione, identificazione, discussione, votazione, verbalizzazione e conservazione documentale.
2. Per modalità a distanza si intende la partecipazione di tutti i componenti mediante collegamento telematico sincrono. Per modalità mista si intende la partecipazione contestuale di alcuni componenti in presenza e di altri da remoto.
3. Le modalità telematica e mista sono attuate nel rispetto dei principi di legalità, collegialità, effettività della partecipazione, parità di trattamento, accessibilità, sicurezza informatica, protezione dei dati personali e corretta formazione della volontà dell'organo.

Art. 2 - Modalità ordinaria e criteri generali di scelta

1. La partecipazione in presenza costituisce la modalità ordinaria di funzionamento degli organi collegiali. La modalità a distanza o mista costituisce una possibilità organizzativa e non configura un diritto individuale del singolo componente a partecipare da remoto.

2. La modalità concreta di svolgimento è indicata nell'atto di convocazione dal soggetto competente, sulla base delle disposizioni della Parte II o della Parte III e di criteri preventivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Nella scelta si tiene conto della natura e riservatezza degli argomenti, della complessità delle deliberazioni, dell'eventuale necessità di voto segreto, del numero e della composizione dei partecipanti, dell'accessibilità, dell'idoneità tecnica della piattaforma, delle esigenze organizzative, dell'eventuale indisponibilità dei locali e della necessità di assicurare un'effettiva partecipazione.
4. La modalità mista è utilizzabile soltanto se le dotazioni assicurano ai partecipanti da remoto condizioni effettivamente equivalenti di ascolto, visione, intervento, accesso ai documenti e voto. In difetto, la seduta si svolge interamente in presenza o, quando consentito, interamente a distanza.

Art. 3 - Requisiti tecnico-organizzativi delle piattaforme

1. Prima dell'attivazione di sedute deliberative a distanza o miste, l'Istituto verifica e documenta l'idoneità delle piattaforme e delle procedure utilizzate.
2. Per le attività di cui alla Parte II la verifica è effettuata in conformità alla Nota MIM n. 3803/2026 e al relativo Allegato tecnico. Per il Consiglio di Istituto, i medesimi requisiti sono assunti dal presente Regolamento quale standard tecnico-organizzativo di riferimento.
3. La verifica riguarda almeno identificazione e autenticazione; gestione dei ruoli e delle autorizzazioni; sicurezza delle sessioni; univocità del voto; integrità e immutabilità dei risultati; tracciabilità delle operazioni; cifratura; aggiornamenti di sicurezza; gestione degli incidenti; backup e ripristino; trattamento e localizzazione dei dati; esportazione e conservazione delle evidenze.
4. L'Istituto acquisisce agli atti la documentazione tecnica necessaria e, per i servizi esterni, definisce i ruoli privacy e provvede, ove necessario, alla designazione del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
5. L'esito della verifica è formalizzato dal Dirigente scolastico con il supporto, per i rispettivi profili, del DSGA, delle figure tecniche competenti e del Responsabile della protezione dei dati. In assenza di verifica positiva, la piattaforma non è utilizzata per deliberazioni a distanza.

Art. 4 - Identificazione, accesso e riservatezza

1. L'accesso avviene mediante credenziali istituzionali personali, univoche e non condivise, identità digitale o altra soluzione idonea a garantire l'identificazione certa del partecipante.
2. Il collegamento o invito è personale, riservato e non cedibile. Ogni componente custodisce le proprie credenziali e partecipa da un ambiente idoneo a impedire a soggetti estranei di assistere o interferire.

3. Il Presidente può richiedere l'attivazione temporanea della videocamera o altra misura proporzionata necessaria all'identificazione, nel rispetto del principio di minimizzazione.
4. L'accesso di esperti, genitori, studenti o altri soggetti esterni è limitato alle fasi e ai punti dell'ordine del giorno per i quali essi abbiano titolo a partecipare.

Art. 5 - Presenze, quorum e partecipazione effettiva

1. All'apertura della seduta il Presidente accerta l'identità dei partecipanti e il numero legale previsto dalle norme applicabili al singolo organo.
2. Il componente regolarmente identificato e collegato da remoto è considerato presente a tutti gli effetti per il periodo in cui è effettivamente connesso e in condizione di partecipare.
3. Entrate, uscite e disconnessioni non meramente momentanee sono comunicate e annotate. Il Presidente verifica nuovamente il numero legale prima di ogni votazione e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
4. La mera apertura del collegamento, senza autenticazione o senza effettiva possibilità di ascolto e interazione, non costituisce presenza valida.

Art. 6 - Discussione e documentazione

1. La piattaforma deve consentire comunicazione sincrona, ascolto reciproco, richiesta di parola, condivisione dei documenti e pari possibilità di intervento.
2. Il Presidente, o un suo delegato, dirige la discussione, assicura il rispetto dell'ordine del giorno e regola gli interventi. Proposte, mozioni ed emendamenti da sottoporre a voto devono essere formulati chiaramente e resi conoscibili a tutti prima dell'apertura della votazione.
3. I documenti necessari sono resi disponibili, di norma con congruo anticipo, attraverso ambienti istituzionali ad accesso controllato, fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati.

Art. 7 - Votazioni palesi

1. Il voto palese è espresso mediante uno strumento o una procedura previamente validati che consentano l'identificazione certa dell'avente diritto, l'univocità della scelta, l'impedimento di voti multipli e la produzione di un'evidenza integra, verificabile ed esportabile.
2. Prima del voto il Presidente formula il quesito, individua gli aventi diritto e comunica il tempo disponibile. Alla chiusura accerta il numero dei votanti, i voti favorevoli e contrari, le astensioni, applica il quorum deliberativo previsto e proclama l'esito.
3. Possono essere utilizzati appello nominale, funzionalità di voto o sondaggio o altra procedura digitale solo quando garantiscano i requisiti di identificazione, univocità, tracciabilità e conservazione dell'esito.

4. Non sono utilizzabili per deliberazioni con effetti giuridici procedure che non consentano di dimostrare la regolarità del voto.

Art. 8 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Il voto segreto è ammesso a distanza esclusivamente nei casi previsti dalle norme applicabili e mediante una soluzione digitale preventivamente verificata e documentata.

2. Il sistema deve garantire la separazione strutturale tra autenticazione ed espressione del voto, l'anonimizzazione effettiva e non reversibile, l'impossibilità per amministratori, fornitori o altri soggetti di accedere al voto individuale e una gestione di log, metadati e timestamp che impedisca la re-identificazione del votante.

3. Nelle sedute miste tutti gli aventi diritto, compresi i presenti fisicamente, utilizzano il medesimo sistema digitale e la medesima finestra temporale di voto.

4. Se i requisiti di segretezza non sono integralmente garantiti e documentabili, la votazione non si svolge a distanza ed è rinviata o trattata in presenza. Non sono ammesse, in sostituzione, chat, posta elettronica, alzata di mano o sondaggi solo nominalmente anonimi ma tecnicamente riconducibili al votante.

Art. 9 - Malfunzionamenti e ripetizione del voto

1. Ogni partecipante segnala tempestivamente eventuali disservizi mediante il canale indicato nella convocazione. Il Segretario annota i problemi tecnici rilevanti, la loro durata e l'incidenza sulla partecipazione.

2. Se un disservizio impedisce la partecipazione effettiva di uno o più componenti prima o durante una votazione, il Presidente sospende l'operazione e dispone la ripetizione integrale del voto quando non sia possibile garantirne parità, univocità e correttezza.

3. Se viene meno il numero legale o un disservizio generalizzato impedisce la regolare prosecuzione, il Presidente sospende la seduta per il tempo ragionevolmente necessario al ripristino e, ove il problema persista, dispone la chiusura o il rinvio.

4. Restano valide le deliberazioni già perfezionate prima del disservizio quando la loro regolarità sia documentabile. Gli esiti parziali di una votazione interrotta sono annullati.

Art. 10 - Verbalizzazione e conservazione

1. Il verbale indica almeno data e orari, modalità di svolgimento, piattaforma utilizzata, Presidente e Segretario, presenti in sede e a distanza, entrate, uscite e disconnessioni rilevanti, verifica dei quorum, punti trattati, sintesi della discussione, testi deliberati, modalità ed esiti delle votazioni, incidenti tecnici e provvedimenti adottati.

2. Al verbale o al fascicolo della seduta sono associate le sole evidenze tecniche necessarie a dimostrare la regolarità delle votazioni. Per il voto segreto sono conservati esclusivamente i dati necessari a verificare aventi diritto, partecipazione ed esito complessivo, senza possibilità di correlare identità e scelta.

3. Verbalì, deliberazioni, risultati ed evidenze sono formati, protocollati, classificati e conservati nel sistema documentale dell'Istituto in modo da garantirne autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità, secondo il Manuale di gestione documentale e le Linee guida AgID.

Art. 11 - Protezione dei dati e divieto di registrazione

1. I trattamenti connessi alle sedute sono effettuati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità e della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. È vietato ai partecipanti effettuare registrazioni audio o video, fotografie, screenshot o altre riproduzioni della seduta, nonché diffondere link, documenti, chat o contenuti riservati, salvo specifica base giuridica o preventiva autorizzazione istituzionale nei casi consentiti.
3. L'eventuale registrazione istituzionale, ove necessaria e legittima, non sostituisce il verbale e deve essere previamente disciplinata quanto a finalità, accessi, misure di sicurezza e tempi di cancellazione.

PARTE II - ATTIVITÀ COLLEGIALI DEL PERSONALE DOCENTE ART. 44 CCNL E NOTA MIM N. 3803/2026

Art. 12 - Ambito di applicazione della Parte II

1. La presente Parte si applica alle attività collegiali del personale docente ricomprese nell'art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall'art. 44, comma 6, dalla Nota MIM n. 3803/2026 e dal relativo Allegato tecnico.
2. Rientrano nel presente ambito le riunioni del Collegio dei docenti, comprese le attività collegiali di programmazione e verifica di inizio e fine anno, i Consigli di classe e, ove pertinenti, i Consigli di interclasse e intersezione, nonché i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO).
3. Sono esclusi gli scrutini, gli esami e la compilazione degli atti relativi alla valutazione, di cui all'art. 44, comma 3, lettera c), salvo sopravvenute disposizioni normative o contrattuali che ne consentano espressamente lo svolgimento a distanza.

Art. 13 - Attività non deliberative

1. Le attività collegiali prive di carattere deliberativo possono svolgersi a distanza secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 6, del CCNL e dalle determinazioni organizzative dell'Istituto.
2. Rientrano, a titolo esemplificativo, incontri informativi, comunicazioni, illustrazione di documenti, aggiornamenti, attività istruttorie e altre attività che non comportino l'assunzione di deliberazioni.
3. Restano fermi il Piano annuale delle attività, i limiti orari contrattuali e le competenze degli organi collegiali.

Art. 14 - Attività deliberative e condizione di conformità

1. Le attività aventi carattere deliberativo possono svolgersi a distanza o in modalità mista soltanto dopo la positiva verifica di conformità prevista dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Devono essere garantiti, per tutta la seduta, identificazione certa dei partecipanti, simultaneità della discussione, continuità della comunicazione, verifica del numero legale, effettività della partecipazione, regolarità delle votazioni, sicurezza e verbalizzazione.
3. In assenza delle condizioni richieste dalla Nota MIM n. 3803/2026 e dall'Allegato tecnico, la seduta deliberativa si svolge in presenza.

Art. 15 - Convocazione delle attività della Parte II

1. La convocazione è disposta dal soggetto competente secondo le disposizioni vigenti e il Regolamento d'Istituto. Per il Collegio dei docenti la convocazione compete al Dirigente scolastico.
2. L'avviso indica organo, data, orario, ordine del giorno, modalità di svolgimento, piattaforma, istruzioni di accesso, modalità di identificazione, intervento e voto, eventuale previsione di scrutinio segreto, recapito per l'assistenza tecnica e procedura da seguire in caso di disservizio.
3. Quando opportuno può essere prevista una prova tecnica. Sono assicurati gli accomodamenti ragionevoli necessari ai componenti con disabilità o specifiche esigenze di accessibilità.

Art. 16 - Raccordo con il lavoro a distanza

1. La partecipazione del personale alle attività collegiali svolte a distanza è organizzata nel rispetto della disciplina contrattuale sul lavoro a distanza di cui al Titolo III del CCNL e delle disposizioni organizzative applicabili all'Istituto.
2. L'individuazione della modalità di lavoro a distanza concretamente utilizzabile tiene conto della compatibilità con il funzionamento e l'organizzazione scolastica, degli atti organizzativi adottati e delle relazioni sindacali previste dal CCNL.
3. Lo svolgimento a distanza non modifica la natura obbligatoria delle attività collegiali, i limiti orari contrattuali, le prerogative dei componenti né le competenze degli organi.

PARTE III - CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 17 - Fondamento e ambito della disciplina del Consiglio di Istituto

1. Le disposizioni della presente Parte disciplinano le sedute del Consiglio di Istituto in modalità a distanza o mista nell'esercizio dell'autonomia regolamentare dell'istituzione scolastica e nel rispetto del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, del D.P.R. 275/1999, del Codice dell'Amministrazione Digitale, della normativa sulla protezione dei dati personali e del Regolamento d'Istituto.

2. La Nota MIM n. 3803/2026 non costituisce il fondamento normativo diretto della presente disciplina del Consiglio di Istituto. I requisiti tecnico-organizzativi del relativo Allegato tecnico sono tuttavia recepiti dal presente Regolamento quale standard prudenziale per assicurare affidabilità, sicurezza e verificabilità delle sedute e delle votazioni digitali.

3. Le sedute del Consiglio possono svolgersi in presenza, interamente a distanza o in modalità mista, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio di Istituto

1. La convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Presidente, secondo la normativa vigente e il Regolamento d'Istituto. Il Presidente può delegare al Dirigente scolastico gli adempimenti connessi alla convocazione. La predisposizione e la trasmissione dell'avviso sono curate dagli uffici di segreteria, secondo le indicazioni del Presidente o del Dirigente scolastico delegato.

2. Nell'avviso sono indicati, oltre all'ordine del giorno, la modalità di svolgimento, la piattaforma, il collegamento telematico, le modalità di identificazione, partecipazione e votazione, l'eventuale previsione di scrutinio segreto e la procedura in caso di disservizio.

3. Il Presidente dispone la modalità a distanza o mista tenendo conto della natura degli argomenti, della complessità delle deliberazioni, delle esigenze organizzative, dell'indisponibilità dei locali, della necessità di assicurare la più ampia partecipazione e di eventuali situazioni eccezionali o imprevedibili.

Art. 19 - Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio

1. La seduta è validamente costituita quando è presente il numero legale previsto dalla normativa vigente. La presenza del componente validamente collegato da remoto è equiparata alla presenza fisica.

2. Il Presidente dirige la discussione assicurando pari possibilità di intervento ai componenti presenti in sede e collegati da remoto.

3. Le entrate, le uscite e le interruzioni del collegamento sono annotate dal Segretario. Se una disconnessione incide sul numero legale o sulla regolarità di una votazione, si applicano le disposizioni degli artt. 5 e 9.

4. Le deliberazioni e le votazioni del Consiglio a distanza o in modalità mista sono effettuate nel rispetto degli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 20 - Partecipazione di soggetti esterni e pubblicità

1. L'eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio di soggetti esterni, esperti o invitati è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento d'Istituto e per il tempo strettamente necessario alla trattazione dei punti per i quali sono stati ammessi.

2. Qualora la disciplina dell'Istituto preveda forme di pubblicità della seduta, esse sono assicurate con modalità compatibili con la protezione dei dati personali, la sicurezza della

piattaforma e la corretta conduzione dei lavori, senza attribuire ai soggetti privi di diritto di voto funzionalità riservate ai componenti.

3. Restano ferme le ipotesi in cui la seduta o parte di essa debba svolgersi senza pubblico per ragioni previste dalla legge o connesse alla tutela di dati personali o interessi riservati.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Dotazioni, assistenza e accessibilità

1. L'Istituto mette a disposizione piattaforme istituzionali conformi, istruzioni operative e adeguata assistenza tecnica. Non possono essere imposti al personale acquisti di licenze, dispositivi o servizi ulteriori a proprie spese.

2. Il componente che, per documentata impossibilità tecnica non dipendente da negligenza, non possa partecipare a distanza ne dà tempestiva comunicazione. L'Istituto individua, ove possibile, una postazione idonea nei propri locali o altra soluzione organizzativa compatibile.

3. Sono promosse attività essenziali di informazione e formazione sull'accesso, sulle regole di partecipazione, sulla sicurezza, sulla protezione dei dati e sulle procedure di voto.

Art. 22 - Entrata in vigore, pubblicazione e verifica periodica

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai regolamenti.

2. L'effettivo avvio delle sedute deliberative a distanza resta subordinato al completamento delle verifiche tecnico-organizzative previste dal presente Regolamento e all'adozione delle necessarie misure organizzative, documentali, di sicurezza e privacy.

3. Il Regolamento è riesaminato in caso di modifiche normative, contrattuali o tecnologiche, di nuove indicazioni del Ministero, dell'AgID o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, comunque, periodicamente alla luce dell'esperienza applicativa.

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il Regolamento d'Istituto e le regole proprie di ciascun organo collegiale.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. _____ del __/__/2026.